

105.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2624	Disegno di legge di conversione S. 975 (Approvato dal Senato) n. 1541:	
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	2624	(Articolo unico)	2613
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Sostituzione di un componente)	2623	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2613
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	2623	(Articoli del relativo decreto-legge)	2614
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissioni di documenti)	2623	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	2618
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2623	(Ordine del giorno)	2619
Disegno di legge di conversione S. 939 (Approvato dal Senato) n. 1521:		Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	2624
(Articolo unico)	2609	Missioni vevoli nella seduta del 29 novembre 1994	2623
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2609	Proposte di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2623
(Articoli del relativo decreto-legge)	2609	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	2624
		ERRATA CORRIGE	2624

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 939. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE
1994, N. 561, RECANTE MISURE URGENTI IN MATE-
RIA DI PESCA E ACQUACOLTURA (APPROVATO DAL SE-
NATO) (1521)*

—

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 561

All'articolo 2, al comma 4, le parole: « della guardia costiera delle capitanerie di porto » sono sostituite dalle seguenti: « del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la com-

pletiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982;

b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle coope-

relative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*).

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. ».

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.

3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata

ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

4. Per consentire l'urgente ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso della guardia costiera delle capitanerie di porto, nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 975. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE
1994, N. 571, RECANTE MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21
NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI
PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE
PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE
(APPROVATO DAL SENATO) (1541)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1994, N. 571

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « a far data dal 18 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 30 aprile 1995 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « alla data del 18 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 aprile 1995 »;

al comma 4, le parole: « anteriormente al 18 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 aprile 1995 ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « alla data del 18 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 aprile 1995 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « 18 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1995 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

“e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;”

2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

"ART. 8-bis. — (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" ».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"ART. 13. — (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato ».

All'articolo 13:

al comma 1, nel capoverso, le parole: « 19 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 1995 ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « e dal comma 2 dell'articolo 8 » sono soppresse; e le parole: « dagli articoli 9 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 9 ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « tra il 20 e il 30 ottobre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 20 ed il 30 marzo 1995 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: « dell'articolo 163-bis » sono inserite le seguenti: « ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma ».

ART. 2.

1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: « Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione ».

ART. 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal 18 dicembre 1994 ».

ART. 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del

2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 18 dicembre 1994 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile ».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « non superiore a quaranta giorni » sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 18 dicembre 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

ART. 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 18 dicembre 1994 ».

ART. 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'ar-

ticolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 18 dicembre 1994 ».

ART. 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: « regolarmente costituiti » sono sostituite dalle seguenti: « muniti di procura ».

ART. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia ».

ART. 9.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

« e) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni; ».

ART. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni ».

2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni ».

ART. 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « nel distretto di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « nel circondario ».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. - (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ».

ART. 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. - (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38 ».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. - (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996 ».

ART. 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo

1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. - (Efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994 ».

ART. 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

ART. 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

ART. 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio ».

ART. 17.

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994.

ART. 18.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

ART. 19.

1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

ART. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« e) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 70 anni; ».

9. 1.

Grimaldi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. La lettera h) del comma 1 e il comma 6 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati.

9. 01.

Grimaldi.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « oltre il settantacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « oltre il settantesimo anno di età ».

10. 01.

Grimaldi.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole:

« nel distretto di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « nel circondario ».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — (Limiti all'esercizio della professione forense). — 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ».

11. 2.

Grimaldi.

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: al quale appartengono inserire le seguenti: ed a quelli vicini.

11. 1.

Neri.

ART. 18.

Sopprimere il comma 1.

18. 2.

Grimaldi.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. In deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a procedere alla immediata copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti utilizzando le graduatorie dei concorsi già espletati, in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica

immediatamente inferiore a quella da conferire.

1-bis. Le categorie di titoli valutabili ai fini dell'espletamento dei concorsi speciali di cui al comma 1 sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio;
- c) titoli di merito;
- d) funzioni superiori svolte.

1-ter. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma *1-bis*.

1-quater. L'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è abrogato.

18. 1.

Neri.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per consentire al Ministero di grazia e giustizia di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti utilizzando prioritariamente le graduatorie dei concorsi già espletati e mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Tale procedura consentirebbe infatti una maggiore celerità per la copertura dei posti vacanti in assenza dei costi connessi al reclutamento di tale personale.

(9/1541/1)

Neri, Grimaldi.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 novembre 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Aprea, Arata, Arlacchi, Asquini, Vincenzo Bianchi, Cartelli, Comino, Costa, de Biase Gaiotti, D'Onofrio, Fassino, Fiori, Florestà, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Latronico, Li Calzi, Lo Jucco, Lo Porto, Marano, Maroni, Maticena, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Meo Zilio, Mitolo, Parisi, Parlato, Polli, Antonio Rastrelli, Rivera, Rocchetta, Rodeghiero, Sbarbati, Teso.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede referente:

S. nn. 624 - 33 - 691 - 849. — Disegno di legge e proposte di legge di iniziativa dei Senatori BISCARDI ed altri; ALBERICI ed altri e MAFFINI ed altri: « Disciplina degli interventi didattici ed educativi. Razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell'anno scolastico » (*approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (1684) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Presidente del Senato, con lettera del 25 novembre 1994, ha reso noto di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla coopera-

zione con i paesi in via di sviluppo il senatore PORCARI in sostituzione del senatore MININNI-JANNUZZI, dimissionario.

**Trasmissioni dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettere in data 21 e 25 novembre 1994, ha trasmesso:

il testo di Osservazioni e proposte su « Il terziario italiano nella seconda metà degli anni '90: situazioni critiche e politiche di sviluppo », approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 26 ottobre 1994;

il testo di Osservazioni e proposte su « I sistemi di qualità e l'evoluzione delle relazioni sindacali », approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 26 ottobre 1994;

il testo di Osservazioni e proposte in materia di « Rappresentatività sindacale », approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 17 novembre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissioni da consigli regionali.

Sono pervenuti alla Presidenza della Camera voti dai seguenti consigli regionali:

dal consiglio regionale della Toscana, il testo di un voto concernente la « Tutela

sanitaria delle attività sportive », approvato nella seduta dell'8 novembre 1994;

dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, il testo di un voto concernente la riforma elettorale regionale, approvato nella seduta del 10 novembre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 25 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 27 ottobre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 26 novembre 1994, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno PERCIVALLE ed altri n. 9/526/1 e SOSPIRI ed altri n. 9/526/2, concernenti il riordino della struttura delle Forze armate ed il « nuovo modello di difesa », approvati nella seduta dell'Assemblea del 28 giugno 1994. Ha trasmesso inoltre una nota relativa all'attuazione della risoluzione BAMPO e altri n. 7-00012, concer-

nente la restituzione all'Amministrazione finanziaria dell'immobile adibito a deposito munizioni in località Cimabanche, approvato dalla IV Commissione (Difesa) il 2 agosto 1994.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo e la segreteria della IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Aldo FRANCONI a presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e del dottor Bruno LOSITO a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 novembre 1994, a pagina 2602, seconda colonna, tredicesima riga, dopo la parola: « Commissione » sono inserite le seguenti: « e della Commissione speciale per le politiche comunitarie ».